

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 499**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CADDEO, MURINEDDU e NIEDDU**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2001**

—————

Modifica alla legge 23 settembre 1993, n. 379, concernente  
concessione di un contributo annuo dello Stato all’Unione  
italiana ciechi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge si propone di realizzare una ripartizione permanente delle somme stanziata dalla legge 23 settembre 1993, n. 379. Infatti la gestione realizzata nel corso degli esercizi finora conclusi ha evidenziato notevoli difficoltà in particolare da parte dell'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale (IERFOP) che ha visto condizionata e notevolmente ridotta la propria capacità di azione dei tempi e degli importi ad esso riservati dalla ripartizione stabilita dall'Unione italiana ciechi. L'esame degli atti parlamentari che accompagnarono l'approvazione della richiamata legge evidenzia come lo stanziamento a favore di IERFOP accolto

in sede di definizione degli oneri finanziari era di lire 500 milioni per anno.

I rendiconti presentati al Ministro vigilante mostrano come in nessuno degli anni dal 1993 al 1999 sia mai stato rispettato lo stanziamento previsto per IERFOP. Per questi motivi i proponenti ritengono indispensabile stabilire con una norma di legge ciò che era stato concordato in sede di approvazione della legge originaria, ma che non è mai stato rispettato.

Sono previsti a carico di IERFOP gli stessi obblighi a carico dell'Unione italiana ciechi in relazione ai rendiconti annuali da presentare al Ministero vigilante.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379, è sostituito dal seguente:

«2. Il contributo è ripartito annualmente dal Ministero dell'interno nella misura di lire 2.000 milioni a favore dell'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (IRIFOR) e di lire 500 milioni a favore dell'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale (IERFOP)».

2. L'articolo 2 della legge 23 settembre 1993, n. 379, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. L'Unione italiana ciechi trasmette entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'interno, cui competono le funzioni di vigilanza sull'Unione stessa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1990, e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la relazione sull'utilizzazione nell'anno precedente del contributo di cui all'articolo 1, comma 2, per la parte relativa all'IRIFOR.

2. L'IERFOP trasmette entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'interno la relazione sull'utilizzazione nell'anno precedente del contributo di cui all'articolo 1, comma 2».

